



Decreto n° 0241 / Pres.

Trieste, 17 novembre 2015

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CONCERNENTE LE MODALITÀ DI ABILITAZIONE DEL PERSONALE DEGLI IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO, DI CUI ALLARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1981 N.15 (DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE E DELLE PISTE DA SCI).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 17/11/2015

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 17/11/2015

DANIELE BERTUZZI

in data 17/11/2015

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Visto l'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 24 marzo 1981 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci) e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce che per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei soggetti individuati dall'articolo 90, commi 2 e 4, e dall'articolo 91, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), l'Amministrazione regionale provvede mediante regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;

Rilevato che in ambito nazionale la normativa di riferimento è stata ampiamente innovata, da ultimo con il Decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 settembre 2014, n. 288 "Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura)", e che pertanto si rende necessario provvedere alla disciplina delle modalità di abilitazione del personale degli impianti a fune in servizio pubblico mediante apposito regolamento;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio mobilità;

Ritenuto che il Regolamento come proposto consenta la corretta regolamentazione della materia;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2258 di data 13 novembre 2015;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di esecuzione concernente le modalità di abilitazione del personale degli impianti a fune in servizio pubblico, di cui all'articolo 20 della legge regionale 24 marzo 1981 n.15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -